

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00226 del 15/05/2023

Proposta n. 714 del 11/05/2023

Oggetto:

Convenzione tra il Consiglio regionale e l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma per lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Consiglio regionale - Approvazione.

Proponente:

Estensore

PACE TIZIANA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

PACE TIZIANA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

PEZONE FABIO

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: *Convenzione tra il Consiglio regionale e l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma per lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Consiglio regionale – Approvazione.*

Il Direttore

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 22 settembre 2021, n.107);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dottor Fabio Pezone l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00259 (sig.ra Tiziana Pace. Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Formazione, Tirocini, Diritto allo studio", istituita nell'ambito dell'area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" del servizio "Amministrativo");

VISTA la nota pervenuta dalla Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma, con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 Roma, nostro protocollo n. 10604 del 10 maggio 2023, con cui l'ateneo chiede di stipulare una convenzione di tirocinio, formazione e di orientamento;

VISTO lo schema di convenzione quadro per i tirocini curriculari trasmesso dalla predetta Università, schema che si allega e che forma parte integrante della presente determinazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'articolo 15, che prevede come le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che è obiettivo reciproco del Consiglio regionale e dell'Università degli studi "Guglielmo Marconi" promuovere l'istituto del tirocinio, quale importante momento di accrescimento individuale, attraverso i cicli curriculari, nonché promuovere la valorizzazione e la conoscenza del mondo del lavoro, l'incontro con la cultura professionale, volta ad una più consapevole scelta di orientamento successive e di collegamento funzionale tra la formazione accademica e le aspirazioni lavorative degli studenti;

VISTA la legge 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 21, che prevede l'obbligatorietà della sottoscrizione digitale;

RITENUTO di approvare l'allegato 1 alla presente determinazione recante "Convenzione per tirocini curriculari", da sottoscrivere tra il Consiglio regionale e l'Università degli studi "Guglielmo Marconi" di Roma;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche,

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- 1) di approvare e sottoscrivere la "Convenzione per tirocini curriculari" tra il Consiglio regionale del Lazio e l'Università degli studi "Guglielmo Marconi" di Roma, di cui all'allegato alla presente determinazione;

- 2) di riservarsi di designare un tutor specifico ritenendosi, in caso di mancanza designazione, che il tutor sia individuato nel responsabile della posizione organizzativa competente in materia di tirocini universitari.

dott. Fabio Pezone

Copia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede in Via Plinio 44, 00193 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, (di seguito Università/Soggetto Promotore), rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____ in qualità di Rappresentante Legale.

E

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, con sede legale in ROMA (Provincia di ROMA) in VIA DELLA PISANA 1301, 00163 (c.f. 80143490581 / P.Iva 80143490581), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. _____ nato a _____ il _____, in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo ivi domiciliato per la carica.

Premesso che

- L'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- Il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università Guglielmo Marconi;
- I due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi

prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un Progetto Formativo, che, pur non allegato materialmente, sarà parte integrante del presente accordo. Il documento contiene:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor del "soggetto ospitante";
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- Le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Ogni azienda o ente può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Concorrono al computo i lavoratori subordinati ed i soci dipendenti delle società cooperative.

Qualora il tirocinio curriculare si svolga in una sede del Soggetto Ospitante situata al di fuori del Lazio, si applicheranno, se presenti, le disposizioni vigenti nella Regione di riferimento e in assenza di queste ultime si applicherà quanto previsto nel Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli uffici competenti della Facoltà/Dipartimento che ha sottoscritto il progetto formativo, per consentire di effettuare le relative denunce entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

La stipula della presente convenzione non autorizza i "soggetti ospitanti" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attività istituzionali proprie delle università (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di stipulare o di recedere dalle convenzioni di tirocinio con gli enti ospitanti sulla base di proprie valutazioni sulle opportunità didattiche e formative offerte dalle imprese o relative alle caratteristiche e ai comportamenti dell'azienda.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione ha la durata annuale dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 ed è tacitamente rinnovata se non disdetta da una delle Parti, mediante raccomandata, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Roma,

Per CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Direttore del Servizio Amministrativo

Università degli Studi Guglielmo Marconi
Il Rappresentante Legale

Copia